



Comune di San Vito

Provincia Sud Sardegna

SERVIZIO AFFARI GENERALI

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE,
ANNUALITA' 2020 MENSILITA' GENNAIO - APRILE,
DI CUI ALLA LEGGE 431/1998, ART. 11**

SCADENZA 05.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni:

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 (come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 240, convertito dalla L. 12.11.2004 n. 269), che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- D.M. LL.PP. 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del Fondo e gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto decreto ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17.04.2020 ed i relativi allegati 1 e 2;
- la Determinazione RAS dell'Assessorato ai Lavori Pubblici – D. G. Servizio Edilizia Residenziale n. 593 protocollo n. 11278 del 21.04.2020;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio AA.GG. n. 381 del 21/05/2020;

RENDE NOTO

che il Comune di San Vito intende concedere contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2020 – mensilità dal 01.01.2020 al 30.04.2020.

I cittadini in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per avere accesso ai contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate dal Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il giorno **05/06/2020**.

L'erogazione dei contributi ai soggetti interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna e dal momento in cui tali risorse siano divenute contabilmente disponibili, con le finalità e secondo le modalità indicate nel presente bando.

ART. 1

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari dei contributi sono:

- I titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di San Vito e occupate a titolo di abitazione principale.
- I titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, site nel Comune di San Vito e occupate a titolo di abitazione principale.

ART. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda di accesso ai contributi i soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

1. **Cittadinanza italiana** o cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea.
2. I **cittadini di altri Stati (extracomunitari)** sono ammessi a condizione che siano in possesso del regolare titolo di soggiorno.
3. **Residenza nel Comune di San Vito**, al momento della presentazione della domanda, nell'alloggio per il quale si richiede l'accesso al contributo.
4. **Titolarità** di un regolare contratto di locazione di unità immobiliari di proprietà privata o di unità immobiliari di proprietà pubblica destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, site nel Comune di San Vito. Il contratto di locazione di immobili di proprietà privata o la titolarità di immobili di proprietà pubblica deve essere riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
5. Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente è comunque ammesso al Bando nel caso in cui pur essendo titolare del diritto di proprietà non possa godere del bene.

Il contratto di locazione deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione il contributo riferito al periodo non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il Reddito di Cittadinanza) nei limiti dell'importo del canone sostenuto.

ART. 3

LIMITI DI REDDITO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici:

- **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.338,26) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e **non può essere superiore a € 3.098,74**, fatto salvo l'incremento percentuale di cui all'art. 5;
- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162,00

rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo per coloro che rientrano nella Fascia B **non può essere superiore a € 2.320,00** fatto salvo l'incremento percentuale di cui all'art. 5.

Il canone di affitto di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione, al netto degli oneri accessori.

1. Per coloro che hanno **"ISEE zero"** o l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (allegata al modulo di domanda) in cui dovrà essere indicata la fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.
2. Il **nucleo familiare** da prendere in considerazione è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e successive modificazioni.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di **coabitazione di più nuclei familiari** può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 4 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal presente bando:

1. I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
2. I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89 "si considera adeguato alle esigenze del nucleo familiare l'alloggio la cui superficie utile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, risulti non inferiore a 30 mq per 1 persona, non inferiore a 45 mq per 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 66 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre".
3. I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile); A8 (ville); A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
4. Le domande incomplete o non corredate della documentazione da allegare obbligatoriamente non verranno considerate valide e pertanto saranno escluse;
5. Le domande non sottoscritte dai richiedenti non verranno considerate valide, con conseguente esclusione;
6. Le domande che pervengano fuori termine verranno automaticamente escluse.

ART. 5 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le domande presentate verranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A o B).

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo comunicato da questo Comune, le richieste degli aventi titoli inseriti nelle fasce A e B verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo - al netto degli oneri accessori - e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2020, ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia A è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74**.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia B è destinato a ridurre sino al 24% rispetto l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **2.320,00**.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo - Fascia A:

- *Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000,00;*
- *Canone annuo = € 3.600,00;*
- *Canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00;*
- *Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.*
- *Ammontare di contributo erogabile = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.*

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo- Fascia B:

- *Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 14.000,00;*
- *Canone annuo = € 5.880,00;*
- *Canone sopportabile = € 14.000,00 X 24 % = € 3.360,00;*
- *Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.*
- *Ammontare di contributo erogabile = € 5.880,00 - € 3.360,00 = € 2.520,00.*

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso può essere superiore ai limiti di cui alla Fascia A (€ 3.098,74) o al limite per la fascia B (€ 2.320,00)) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui all'art 2 possono essere innalzati fino a un massimo del 25% (ex. Art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il **contributo annuo** è determinato sulla base del canone annuo (la spesa comprensiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2020) e sarà calibrato al numero di mensilità finanziabili.

Il **contributo mensile** si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2020.

Il **contributo concedibile** pertanto è ottenuto moltiplicando il contributo mensile per quattro, ovvero per il numero di mesi da gennaio ad aprile, fatta salva la presentazione delle ricevute.

ART. 6

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente (pena l'invalidità) su apposita modulistica predisposta dal Comune, disponibile nel Sito istituzionale del Comune di San Vito: www.comune.sanvito.ca.it e all'ingresso del Comune di San Vito.

Alle domande dovrà essere allegata la documentazione indicata nel successivo art. 7.

Le **domande di partecipazione**, firmate dal richiedente e prodotte unitamente a copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, **devono pervenire improrogabilmente**, pena l'esclusione, **entro il giorno 05/06/2020** a tale indirizzo:

**Comune di San Vito – Ufficio Protocollo
Piazza Municipio, 3
09040 SAN VITO**

Modalità di presentazione della domanda:

- **mediante PEC:** ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it.
- **via email a** servizioaffarigenerali@comune.sanvito.ca.it
- consegna a mano presso la cassetta appositamente predisposta *all'ingresso del Comune di San Vito* in Piazza Municipio n. 3;
- **per posta**, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di San Vito Servizi AA.GG. - Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona - Piazza Municipio,3 0940 SAN VITO. In tal caso la domanda dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il giorno **05/06/2020** (non fa fede il timbro postale). Per le domande presentate per posta, il Comune declina ogni responsabilità nel caso in cui la domanda non arrivi a destinazione entro il termine stabilito o in caso di mancanza della documentazione dichiarata come allegata.

Le domande presentate dopo il termine suindicato sono escluse dal concorso.

ART. 7

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- Copia del contratto di affitto con attestazione di registrazione e copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (modello F23)
- Copia certificazione ISEE 2020 rilasciata con i nuovi criteri previsti dal Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, approvato con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 in corso di validità - Copia delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione per le mensilità gennaio-aprile 2020 – regolarmente in bollo da € 2,00 se superiori a € 77,47
- Nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare abbia in corso procedimento di separazione dovrà essere allegata copia della sentenza di separazione. Il richiedente autocertifica l'assoluta mancanza di redditi, anche nell'apposito spazio della domanda;
- Per i disabili portatori di handicap (con disabilità superiore al 67%) presentare verbale rilasciato da competente ufficio ASL/INPS;

ART. 8
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE
DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI

Il competente Ufficio del Servizio AA.GG. procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide e pertanto verranno escluse.

Si precisa che, in sede di istruttoria, il Responsabile del procedimento può chiedere il rilascio e/o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ovvero può chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Dopodiché verranno redatti tre differenti elenchi provvisori: rispettivamente per coloro che rientrano nella Fascia A, per coloro che rientrano nella Fascia B e per gli esclusi dal beneficio.

Gli elenchi provvisori così determinati, approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio competente, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di 5 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della suddetta determinazione e contestualmente sul sito del Comune di San Vito: www.comune.sanvito.ca.it. E' possibile presentare osservazioni avverso gli elenchi provvisori entro 5 giorni dalla data di pubblicazione degli stessi, indirizzando apposita istanza di riesame al Responsabile del Servizio. Decorsi i 5 giorni dalla data di pubblicazione l'elenco diverrà definitivo.

ART. 9
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi si riferiscono al periodo 1 gennaio 2020 - 30 aprile 2020 e vengono calcolati in relazione al numero di mensilità contrattuali.

I contributi verranno erogati:

- successivamente all'accertata disponibilità presso le casse comunali delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna e dal momento in cui tali risorse siano divenute contabilmente disponibili;
- in seguito alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone d'affitto: gli aventi diritto devono presentare, le ricevute, bonifico bancario o vaglia postale attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo al periodo 1 gennaio 2020 - 30 aprile 2020, in originale o in copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, con le formalità di cui all'art. 47 del medesimo decreto, attestante che le copie allegate sono conformi agli originali in proprio possesso, (se il pagamento viene effettuato in contanti al proprietario occorre apporre su ogni ricevuta una marca da bollo di € 2,00) nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore, o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per le mensilità gennaio – aprile 2020 allegando fotocopia del documento di identità di chi firma per quietanza.

In assenza di presentazione della documentazione di cui sopra il contributo non può essere erogato.

Nel caso in cui dalla presentazione delle ricevute si accerti che il canone di affitto pagato è diverso da quello dichiarato si procede nei seguenti modi:

- ✓ per i canoni pagati in misura superiore non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- ✓ per i canoni inferiori a quanto dichiarato il contributo da assegnare è calcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

ART. 10

UTILIZZO DEL FONDO

Qualora il Fondo assegnato al Comune dalla Regione Sardegna si rivelasse insufficiente a soddisfare l'intero fabbisogno rilevato, si provvederà alla riduzione proporzionale in percentuale, sull'entità del contributo spettante.

ART. 11

CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Questi ultimi dovranno essere in possesso della documentazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o altro documento equivalente) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

ART. 12

AUTOCERTIFICAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di procedere con idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 13

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs 196/03

Ai sensi del T.U. sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.) si informa che i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio AA.GG.: Dott.ssa Veronica Anedda.

ART. 14

INFORMAZIONI

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presso il Servizio Affari Generali negli orari di apertura al pubblico. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona - Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Utzeri.

ART. 15
NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e alla Deliberazione della Giunta Regionale Sardegna 20/1 del 17.04.2020 e alla Determinazione RAS del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 593, con protocollo n. 11278 del 21.04.2020.

San Vito, 21/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
Dott.ssa Veronica Anedda ¹

L'ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa Laura Utzeri²

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"

² Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"